

OVERBOOKING COMPAGNIE AEREE E DIRITTI DEI PASSEGGERI

Entrata in vigore del Regolamento UE N. 261/2004

Sono state approvate in data 27/1/2004 dal Consiglio dell'Unione Europea le modifiche al Regolamento 295/91 che disciplina il negato imbarco in caso di overbooking dei voli aerei.

Il nuovo regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'Unione Europea.

Le modifiche del suddetto Regolamento si applicheranno a partire dal **17 febbraio p.v.**

Le principali novità sono le seguenti:

ESTENSIONE DEI DIRITTI DEI PASSEGGERI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI VOLI.

Finora il Regolamento tutelava solo i passeggeri di voli di linea. Con le modifiche approvate le norme troveranno applicazione per i voli di linea e non (charter), anche se compresi in un pacchetto turistico. Inoltre, se il volo è operato da una compagnia europea, il passeggero riceverà le tutele previste se il volo ha per destinazione un aeroporto dell'Unione Europea, anche se originato da un paese terzo, a meno che tale paese terzo non assicuri un trattamento analogo.

INCREMENTO DELLE TUTELE E DEI RISARCIMENTI.

Le compagnie aeree saranno obbligate, prima di negare l'imbarco, a chiedere ai passeggeri se tra essi vi siano volontari disposti a rinunciare in cambio di un risarcimento. Solo se non vi sono volontari, o se vi sono volontari in numero insufficiente, la compagnia può negare l'imbarco ai passeggeri.

La misura dei risarcimenti in caso di negato imbarco è stata notevolmente aumentata:

- € 250 per voli inferiori a 1500 Km
- € 400 per voli intracomunitari di più di 1500 Km e per altri voli compresi tra 1500 e 3500 Km;
- € 600 per tutti gli altri voli.

In aggiunta al risarcimento, il passeggero cui sia stato negato l'imbarco per overbooking continuerà ad avere diritto a:

- la scelta tra il rimborso del biglietto ed un volo alternativo; e
- pasti, rinfreschi e sistemazione alberghiera

Ove la compagnia aerea o il tour operator cancellino il volo per propria responsabilità, i passeggeri avranno diritto ai risarcimenti sopra indicati a meno che:

- siano informati della cancellazione con un anticipo di due settimane; oppure
- siano informati con congruo anticipo e riprotetti con una partenza fissata ad un orario molto vicino a quello originario.

In aggiunta, in caso di cancellazioni, i passeggeri avranno i seguenti tre diritti:

- pasti e rinfreschi, e
- sistemazione alberghiera, qualora la cancellazione obblighi il passeggero a pernottare; e
- rimborso, ove il ritardo derivato dalla cancellazione sia maggiore di cinque ore.

ASSISTENZA AI PASSEGGERI IN CASO DI RITARDI PROLUNGATI

Qualora una compagnia aerea maturi un ritardo prolungato, essa sarà obbligata a fornire ai passeggeri:

- pasti e rinfreschi, e
- sistemazione alberghiera, qualora il ritardo obblighi il passeggero a pernottare; e
- rimborso, ove il ritardo sia maggiore di cinque ore.

Regulation on Denied Boarding and Cancellations or Long Delays

Events <input type="checkbox"/>	Denied Boarding						Cancellations				
	Financial Compensation				Reimbursement or Re-Routing	Meals and Hotels	Financial Compensation	Reimbursement	Meals	Hotels	Reimbursement
	≤ 1500 km	1500-3500 km	≤ 3500 km	> 3500 km							
Existing Regulation [EC]295/91	n/a	n/a	150 €	300 €	included	included	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
New Regulation	250 €	400 €	n/a	600 €	included	included	as denied boarding ⁽¹⁾⁽²⁾	included ⁽⁴⁾	included	included	included ⁽⁴⁾

Footnotes

⋮

- ⁽¹⁾ Unless carrier can prove that it is not responsible (i.e. extraordinary circumstances cause the cancellation).
- ⁽²⁾ Unless carrier informs passenger of cancellation two weeks or more before departure or offers alternative flight that does not delay passenger more than 2 or 4 hours.
[2 hours delayed by re-routing when cancellation announced ≤ 7 days;
4 hours delayed by re-routing when cancellation confirmed between >7-14 days]
- ⁽³⁾ Two, three or four hours depending on distance flight.
- ⁽⁴⁾ When cancellation causes delay of more than five hours.